

FAQ degli iscritti

E' possibile la doppia iscrizione all'Albo Medici e altre Professioni Sanitarie?

Per l'esercizio della attività di terapeuta della riabilitazione non è sufficiente la laurea in medicina e chirurgia ma occorre il possesso di titolo abilitante alla attività di terapeuta della riabilitazione. Quindi, per esercitare l'attività di terapeuta, occorre l'iscrizione al relativo albo.

E' possibile la doppia iscrizione in quanto il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie (art. 102 TU san. , comma I), con il solo divieto dell'esercizio della attività di farmacista.

In caso di sostituzione temporanea di un medico di medicina generale le ricette rilasciate dal medico sostituto devono riportare il timbro del medico sostituto?

Il ricettario dei medici convenzionati è registrato in modo da garantirne la tracciabilità: il titolare del ricettario è sempre identificabile, anche se non è apposto il suo timbro; il sostituto invece no e necessita di una precisa identificazione.

In caso di sostituzione del medico titolare la ricetta può essere spedita ai fini della rimborsabilità anche se è presente il solo timbro del medico sostituto, senza codice regionale.

Come è regolata la variazione di scelta da parte di un assistito all'interno di una forma associativa?

Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale.

Può un Medico di Medicina Generale andato in pensione sostituire un collega MMG?

Il medico di medicina generale "sostituto" deve avere due requisiti assolutamente indefettibili.

1) Non deve trovarsi in situazione di incompatibilità: è incompatibile (art. 17 lettera f) il medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionata e dipendente dal SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la Medicina Generale all'atto del pensionamento.

2) Il medico sostituto deve essere scelto fra medici che garantiscano un adeguato livello di qualità professionale. Ove possibile il medico sostituto deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della Medicina Generale.

PRIVACY - Sanità dopo il Gdpr, i chiarimenti del Garante - Provvedimento 7 marzo 2019

Il Garante della privacy ha voluto provvedere ad un chiarimento a cittadini, medici, asl e soggetti privati sulle novità introdotte, in ambito sanitario, dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati (GDPR) e dalla normativa nazionale; il provvedimento generale intende favorire un'interpretazione uniforme della nuova disciplina e supportare gli operatori con informazioni utili alla sua corretta attuazione.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che il professionista sanitario (come il medico), soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso per i trattamenti di dati necessari alla prestazione sanitaria.

E' invece richiesto il consenso, o una differente base giuridica, quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuati da professionisti della sanità. Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all'uso di "App" mediche (ad eccezione di quelle per la telemedicina).

L'Autorità ricorda che, sulla base dell'attuale normativa che regola il settore, permane la necessità di acquisire il consenso anche per il trattamento dei dati relativo al fascicolo sanitario elettronico, o per la consultazione dei referti online.

Nel documento del Garante sono forniti chiarimenti anche in merito all'informativa agli interessati, che deve essere concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio semplice e chiaro. Rispetto al modello pre-GDPR, essa deve contenere maggiori informazioni a tutela dell'interessato quali, ad esempio, quelle relative ai tempi di conservazione dei dati, che - se non sono specificati dalla normativa di settore - dovranno comunque essere individuati dal titolare (ad esempio il medico specialista o l'ospedale).

Il Garante dedica una sezione anche al Responsabile per la protezione dei dati (RPD, DPO nell'acronimo inglese). Sono tenuti alla nomina del RPD tutti gli organismi pubblici, nonché gli operatori privati che effettuano trattamenti di dati sanitari su larga scala, quali le case di cura. Non sono invece tenuti alla sua nomina i liberi professionisti o altri soggetti, come le farmacie, che non effettuano trattamenti su larga scala.

L'Autorità infine chiarisce che è obbligatorio per tutti gli operatori sanitari tenere un registro nel quale sono elencate le attività di trattamento effettuate sui dati dei pazienti. Tale documento rappresenta, in ogni caso, un elemento essenziale per il "governo dei trattamenti" e per l'efficace individuazione di quelli a maggior rischio, anche per dimostrare il rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability) previsto da GDPR.

Riferimenti:

Al provvedimento <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942>

Sul registro: <https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento>

PAGINA FISCALE e PREVIDENZIALE

ENTRATA IN VIGORE L'ATTESA RIFORMA ENPAM CHE PREVEDE L'INDENNITA' PER INFORTUNI E MALATTIA PER TUTTI I LIBERI PROFESSIONISTI

A partire dal 13/2/19 sia i Medici liberi professionisti puri che i Medici e gli Odontoiatri che svolgono la libera professione affiancata all'attività in convenzione o al lavoro dipendente hanno diritto all'indennità per infortunio e malattia a partire dal 31° giorno dalla decorrenza dell'evento. In precedenza alla riforma l'indennizzo era riconosciuto a titolo assistenziale esclusivamente a chi era in possesso di un reddito al di sotto di stringenti limiti.

Con l'attuale riforma l'indennità viene riconosciuta indipendentemente dal reddito posseduto ed è pari al 80% del reddito dichiarato ai fini della quota B entro un limite massimo di € 167,11 al giorno (pari ad € 5.000 al mese). La tutela parte dal 31° giorno di malattia o infortunio (i primi 30 giorni di malattia non trovano copertura come avviene per i Medici di Famiglia attraverso una polizza assicurativa sottoscritta dall'Enpam) ed è riconosciuta a chi ha maturato almeno 3 anni di anzianità contributiva di cui uno che precede la malattia o l'infortunio. L'ammontare dell'indennità, nel caso in cui il versamento alla quota B sia avvenuto mediante la contribuzione ridotta, sarà proporzionalmente diminuito.

La domanda deve essere presentata decorsi 30 giorni e non oltre 60 giorni dall'insorgenza della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, a condizione che persista lo stato di inabilità ma attenzione, in caso di presentazione della domanda dopo il 60° giorno, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda; in caso di proseguimento dell'inabilità oltre i giorni indicati, il certificato medico deve essere inviato entro 15 giorni dalla data di scadenza della prognosi precedente pena un nuovo periodo di carenza di 30 giorni. L'invio della domanda può avvenire mediante posta, fax o PEC; il certificato medico in originale va comunque spedito per posta.

PRESTAZIONI MEDICHE E I.V.A. - Aggiornamento 2019

Con la presente si ripercorre la questione dell'assoggettamento ad IVA delle prestazioni sanitarie. Non ci sono novità, resta pertanto confermato l'orientamento dell'Agenzia Entrate espresso nella Circolare 4/E del 2005.

Alcune prestazioni eseguite da medici non possono usufruire dell'esenzione iva prevista dall'art. 10 c. 18 del Dpr 633/72.

Sono da assoggettarsi ad iva, così come ribadito dalla Circolare Ministeriale (n°4/E del 28.01.2005), tutte quelle prestazioni sanitarie diverse da quelle di diagnosi, cura e riabilitazione, e che non sono pertanto rese alla persona con lo scopo principale di tutelare, mantenere e ristabilire lo stato di salute del paziente o della collettività, luogo di lavoro o ambiente ove il paziente stesso si colloca.

Più in particolare la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate elenca alcune prestazioni mediche non rientranti nel regime di esenzione I.v.a.:

- 1) Perizie mediche, anche se effettuate a favore di giudici, tribunali, enti (Inail, Inps,...) o associazioni varie e le prestazioni di medici legali per cause di servizio;
- 2) Certificati o referti sullo stato di salute di una persona diretti a ottenere una pensione di invalidità o di guerra, di invalidità civile o esami medici eseguiti al fine di quantificare l'entità di danni nei giudizi di responsabilità civile o per intentare un'azione giurisdizionale;
- 3) Esami medici, prelievi di sangue.... ecc. effettuati per le esigenze del datore di lavoro in funzione dell'assunzione di un lavoratore o per una compagnia di assicurazione per fissare il premio da esigere da un assicurato;
- 4) Analisi biologiche per stabilire affinità genetiche di individui;
- 5) Certificazioni di idoneità a svolgere generica attività lavorativa;
- 6) Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico;
- 7) Prestazioni rese dalle Commissioni Mediche in relazione alle prestazioni di invalidità civile;
- 8) Le prestazioni intramoenia relativamente ai casi sopra menzionati.

Rimangono nel regime di esenzione I.v.a.:

- a) Le prestazioni rese dai medici liberi professionisti componenti delle Commissioni Mediche aventi il compito di valutare l'idoneità alla guida dei soggetti disabili.... Sono altresì esenti da I.v.a. le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti alle persone fisiche;
- b) Le certificazioni rilasciate dai medici di famiglia:
 - per esonero dall'educazione fisica;
 - di idoneità all'attività sportiva;
 - per l'invio di minori in colonie o comunità;
 - di avvenuta vaccinazione;
- c) Le prestazioni dei medici competenti del lavoro per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) Le prestazioni di chirurgia estetica;
- e) Regolari controlli medici istituiti da taluni datori di lavoro o compagnie di assicurazione, per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie;
- f) Il rilascio di certificati di idoneità fisica (ad esempio a viaggiare);
- g) Il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti a dimostrare nei confronti di terzi che lo stato di salute di una persona impone limiti a talune attività.